



Comune di Gradara

Provincia di Pesaro e Urbino

prot. 5832

ordinanza n. 353

IL SINDACO

- Premesso che Gradara è una Cittadina a forte vocazione turistica;
- Che pertanto necessita approntare tutti gli strumenti atti a rendere la accoglienza dei turisti il più confortevole possibile;
- Che pertanto al fine di cui sopra, occorre disciplinare le attività rumorose che inevitabilmente verranno esplicate in sede di esecuzione di lavori edili, idraulici, meccanici;
- Visto a tale fine il disposto dell'art. 40 del vigente R.P.U. approvato con atto CC. n.65 del 26/3/1985;
- Visto l'art.36 della legge 8/6/1990 n.142;

ORDINA

Le attività rumorose o incombode, in premessa specificate, sono vietate nelle zone residenziali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 8 del giorno successivo.

Nei giorni festivi il divieto è esteso all'intera giornata.

I contravventori saranno sottoposti alla sanzione amministrativa di cui all'art.106 del T.U.L.C.P. n.383/1934 e successive modificazioni.

Gli Agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica sono tenuti al controllo per l'applicazione della presente ordinanza.

da

- 8 SET. 1997

IL SINDACO
(Dott.Ing. Sandro SORBINI)